

Avv. Roberta Marvuglia
Via Gen.le Antonio Baldissera, 23 - 90143 Palermo
Tel.091.331548 - 091.327999 - Fax 091.7864695
robertamarvuglia@pecavvpa.it

Avv. Fabrizio Felice
Via C.B.C. Cavour, 106 - 90143 Palermo
Tel./Fax. 091.7795389
fabriziofelice@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Per la sig.ra **ASSUNTA SCIORTINO**, nata ad Agrigento il 7.12.1979 e residente in Aragona (AG), via F. Crispi n. 49, C.F. SCRSNT79T42A089C, agli effetti del presente atto rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Marvuglia (C.F. MRVRR87B66G273F; pec: robertamarvuglia@pecavvpa.it; fax nr: 091.7864695) e Fabrizio Felice (C.F. FLCFRZ81R15G273E; pec: fabriziofelice@pecavvpa.it; fax nr: 091.7795389) del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliata in questa via Gen.le Antonio Baldissera nr. 23, presso lo Studio del primo professionista, giusta procura alle liti.

ricorrente

CONTRO

-) **IL M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, C.F.80185250588, in persona del Ministro *pro-tempore*;
-) **L'U.S.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F. 80018500829, in persona del Dirigente *pro-tempore*;

resistenti

IN FATTO

La signora Assunta Sciortino è insegnante di scuola primaria, **immessa in ruolo**, su posto di sostegno, **nell'A.S. 2010/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** e successive integrazioni e modificazioni (All.to 1). In atto ella, pur titolare presso l'A.T. di Catania, presta servizio, in assegnazione provvisoria per il corrente anno scolastico, presso il I Circolo Didattico "Giuseppe Bagnera" di Bagheria, con la conseguente competenza per territorio del Tribunale adito.

Come noto, in data 08.04.2016, il M.I.U.R. ha pubblicato la nota prot. n. 9520 avente ad oggetto "*Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016*", con la quale è stata avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017,



articolata, *ut infra* si dirà, in 4 fasi successive (A, B, C, D).

Così, nel maggio 2016 la ricorrente, nella qualità di **docente assunta ante 2014/2015**, ha presentato domanda di partecipazione alla **FASE B1 della mobilità**, esprimendo la preferenza per la provincia di Agrigento, luogo di residenza del nucleo familiare. In particolare, ha indicato quale prima scelta l'Ambito Territoriale Sicilia 0001, nonché, a seguire, gli ambiti 0002, 0003, 0004, tutti afferenti la provincia di Agrigento (All.to 2). Ella, inoltre, ricorrendone i presupposti, **chiedeva di essere soddisfatta su posto di sostegno nonché, in subordine, su posto comune.**

Elaborata dall'Ufficio competente la predetta domanda, è stato erroneamente riconosciuto a parte ricorrente un **punteggio complessivo pari a 123** (*di cui 78 punteggio base, 45 punteggio aggiuntivo su sostegno*), omettendo di computarle gli ulteriori 6 **punti** per il comune di ricongiungimento, salvo poi rettificarlo a seguito di reclamo proposto dalla docente (Cfr. domanda di mobilità presentata dalla ricorrente da cui si evince il comune di ricongiungimento dichiarato e la documentazione allegata; la dichiarazione personale allegata alla stessa domanda- All.ti 2bis, 2 ter).

Tuttavia, giusta comunicazione e-mail del luglio 2016, la ricorrente ha appreso, suo malgrado, di non avere ottenuto il trasferimento interprovinciale prioritariamente richiesto; nè lo ha ottenuto per gli AA.AS. successivi, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Senonchè, pubblicati i bollettini ufficiali dei trasferimenti interprovinciali per l'A.S. 2016/17, l'odierna ricorrente ha constatato con stupore – *come infra meglio si dirà e proverà*– che, pur avendo partecipato alla **FASE B1** della mobilità straordinaria, non ha ottenuto il movimento prioritariamente richiesto per essere stata sopravanzata, nella provincia di Agrigento, sia su posto di sostegno sia su posto comune, da colleghi immessi in ruolo soltanto in epoca successiva ed in forza del piano straordinario di assunzioni, per l'effetto partecipanti a fasi della mobilità successive alla Fase B1, come tali meno titolati, ma per di più in possesso di punteggi nettamente inferiori al proprio.

Dunque, la limitazione di fatto del diritto della sig.ra Sciortino alla mobilità territoriale è illegittima per i seguenti motivi

IN DIRITTO

-) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 107/15: ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, MANIFESTA INGIUSTIZIA; ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 241/16 E DEL CCNI DELL'8.04.2016 PER VIOLAZIONE



**DELLE NORME DI LEGGE IN MATERIA DI ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI OLTRECHE'
PER CONTRASTO CON L'ART. 1, COMMA 108, LEGGE 107/2015;**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO DI CUI ALLA LEGGE N. 124 DEL 1999

Preliminarmente, si rileva ed eccepisce che la procedura di mobilità, per come espletata dalla convenuta Amministrazione, risulta caratterizzata da evidenti illegittimità che hanno frustrato l'aspettativa di parte ricorrente, tradendone il legittimo affidamento nella certezza del diritto.

Onde ricostruire il quadro normativo che disciplina la materia oggi *sub iudice*, occorre premettere che **l'odierna ricorrente è stata immessa nei ruoli dell'Amministrazione scolastica ai sensi e per gli effetti dell'art. 399 T.U. di cui al D.lgs. n. 297/1994, vale a dire sulla base delle previgenti e più stringenti procedure di reclutamento del personale docente, e comunque antecedentemente ed al di fuori del piano straordinario di assunzioni.**

In data 13 giugno 2015, è stata emanata la Legge n. 107/15 del recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" (c.d. *Riforma Buona Scuola*) che, per l'anno scolastico 2015/2016, si proponeva di dare attuazione ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai fini della copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo che furono effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il riferito piano straordinario di assunzioni constava di tre fasi (a, b e c) e, segnatamente:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge 107/15, nelle graduatorie del concorso pubblico a posti e cattedre di cui al D.M. n. 82/12, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sarebbero stati assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure ex art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni;

b) in deroga a detta ultima previsione normativa, gli anzidetti soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alla prima fase, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei residui posti vacanti e disponibili in organico di diritto, secondo la procedura nazionale;



c) in deroga all'articolo 399 del T.U di cui al D.Lgs. n. 297/94 e successive modificazioni, i soggetti che non fossero risultati destinatari della proposta di assunzione in esito alle prime due fasi, sarebbero stati assunti, con decorrenza giuridica 1° settembre 2015, nel limite dei posti dell'organico aggiuntivo o potenziato residui, secondo la procedura nazionale.

Il comma 108, art. 1, della medesima legge prevedeva, altresì, che per l'anno scolastico 2016-2017 si desse corso ad un **piano straordinario di mobilità territoriale** e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, **rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015,** stabilendo che: **“Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale,** in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, **per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c).** Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.

Correttamente, a ben vedere, il legislatore ha ritenuto di dover distinguere tra i docenti, come l'odierna ricorrente, immessi in ruolo antecedentemente e secondo le ordinarie e più stringenti procedure di reclutamento e coloro i quali, invece, hanno goduto del beneficio postumo, introdotto dalla Legge 107/2015, dell'assunzione straordinaria sui posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto ovvero, addirittura, sui posti dell'organico di potenziamento creati *ad hoc* al fine di risolvere o, quantomeno, arginare il dilagante fenomeno del precariato scolastico.

Ed invero, nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a “tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”, pare incontestabile come la *ratio* della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla scelta della sede di servizi o dei docenti assunti in via definitiva prima dell'entrata in vigore della l. n. 107/2015, riservando ai soggetti successivamente assunti *ex lege* n. 107 i soli posti residuati in esito alle procedure di mobilità.



Pertanto, in forza della richiamata previsione legislativa, il trasferimento della ricorrente sarebbe dovuto avvenire con precedenza rispetto ai docenti immessi in ruolo successivamente in forza del piano straordinario di assunzione, di guisa che nell'assegnazione alla sede di servizio prioritariamente richiesta in domanda, ella avrebbe potuto essere preceduta unicamente da docenti in analoga posizione, cioè assunti entro l'A.S. 2014/2015, purché:

- ✓ in possesso di precedenza espressamente previste dall'art. 13 del CCNI Mobilità 2016 (es. beneficiari della L. 104/92), a prescindere dal punteggio;
- ✓ con maggior punteggio;
- ✓ con pari punteggio, ma con una maggiore anzianità anagrafica.

A tal proposito, il **Tribunale di Termini Imerese** adito ha osservato come: *“la ricorrente si inserisce nella fase B1 della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunta ante 2014/15, di talché l'assegnazione della sede opera, per quanto la riguarda, unicamente dopo l'espletamento delle operazioni di cui alla FASE A e, quindi, sui posti disponibili, risultanti una volta effettuate le predette operazioni della FASE A.”* (Cfr. Tribunale di Termini Imerese, ordinanze n. 9472/2018 del 30.08.2018, n. 870/19 del 17.01.2019 e n. 18900/19 del 13.11.2019 – All.ti 3, 4, 5; nello stesso senso Tribunale di Palermo, sentenze nn. 185/2018 del 24.01.2018 e 186/2018 del 24.01.2018; sentenze n. 3326/2018 del 7.11.2018; n. 1354/2019 del 27.03.2019 – All.ti 6, 7, 8).

Senonché, il diritto al trasferimento dell'odierna ricorrente, fondato su una norma di rango primario, è stato disatteso dall'Ordinanza Ministeriale n. 241/16 dell'8 aprile 2016 che, malgrado nelle premesse richiami espressamente la Legge 107/15 *-ed in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano nuove norme per la mobilità del personale docente avviando una procedura straordinaria-* nella sostanza, in incomprensibile antitesi con essa, ha introdotto una disciplina che del tutto inopinatamente comprime la tutela della posizione giuridica prioritaria dei docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015 sulla base del previgente sistema di reclutamento ex art. 399 T.U. di cui al D.Lgs n. 297/94, **derivante dall'aver conseguito la titolarità antecedentemente ai colleghi destinatari del piano straordinario assunzionale**, a tutto vantaggio di questi ultimi.

In particolare, l'O.M. n. 241/16 consente ai neoimmessi in ruolo in fase B e C del piano straordinario di assunzioni ex Lege 107/15, provenienti da G.M. – graduatorie di merito – del concorso 2012 di confermare la sede di titolarità nella provincia di nomina provvisoria (quindi, non nella regione di partecipazione al concorso, bensì addirittura –senza alcuna logica- nella provincia di assegnazione provvisoria della cattedra).



Ed è noto che sono numerosissimi i soggetti, tra quelli appena citati, ad avere ottenuto la sede provvisoria nella provincia di residenza.

Il medesimo provvedimento gravemente discriminatorio richiama e fa proprio il CCNI dell'8 aprile 2016 che, nel disciplinare la mobilità, ha introdotto un'articolata distinzione in fasi e sottofasi, alle quali ciascun docente partecipa secondo una procedura differenziata che tiene conto del canale di reclutamento e del periodo temporale di avvenuta assunzione.

Ed invero, a norma dell'art. 2, comma 3, CCNI: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.”*. Ancora per quanto ivi d'interesse, a norma dell'art. 3 del già citato C.C.N.I. *“[...] 6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale. 7. Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia. [...]”*

L'art. 6 del riferito CCNI prevede che:

“FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche



proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale. 2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D”

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i



docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

*1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*

L'allegato 1 al CCNI 8/4/2016 prevede il seguente “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo: 1. Comunale. Le operazioni di cui alla prima fase, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica, comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: [...] 2. Provinciale. La seconda fase del movimento FASE A concerne i trasferimenti da un comune all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia medesima, finalizzati ad acquisire un titolarità su sede scolastica. A tale fase partecipano anche i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 15/16 ai sensi dell'art. 399 del Testo Unico nelle fasi 0 e A compresi i docenti nominati sul sostegno. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti è il seguente: [...] **EFFETUAZIONE DELLA FASE B.** **Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15.** Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente: **1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...]** 2. operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 [...] 3. Operazioni di mobilità territoriale 15/16 dalle graduatorie di merito [...] **EFFETUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI** Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano



straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. // Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. // I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina //EFFETUAZIONE DELLA FASE D [...]".

In ogni caso, si rileva come gravemente contraddittorio si riveli il CCNI nella misura in cui scandisce un ordine per fasi –ove la Fase B1 precede le fasi B2 e B3- salvo poi stabilire all'art. 8, comma 9, che: “vengono accantonati posti per gli assunti nell’a.s. ‘15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito”.

In altri termini, il Ministero odierno resistente ha del tutto inopinatamente previsto una riserva di posti in favore dei docenti di cui alla fase B3 della mobilità a scapito dei docenti di fase B1, senza tuttavia previamente determinare un numero massimo, ma al contrario disponendo che detti movimenti venissero operati fino all'esaurimento dei posti vacanti e disponibili.

L'accantonamento del posto, in favore degli idonei, nelle province di assegnazione provvisoria, sul piano



pratico, è stato attuato sottraendo i relativi posti dal contingente disponibile per i trasferimenti di docenti provenienti da altre province assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. La conseguenza di tale determinazione è stata che i docenti di fase B1, come l'odierna ricorrente, hanno subito una irrimediabile compromissione delle *chances* di ottenere l'assegnazione della sede definitiva presso gli ambiti territoriali siciliani prioritariamente indicati, perché già coperti dai colleghi di fase B3, sebbene in posizione giuridicamente peggiore.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue del resto anche dalla provvisorietà dell'assegnazione dei posti attribuiti con il piano straordinario di assunzioni introdotto dalla legge n. 107/2015, la quale, oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale stipulato dai docenti assunti in forza di tale legge, è chiaramente sancita dall'art. 1, comma 73, della legge 107/15, il quale testualmente prevede che: *“Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”*.

Alla medesima conclusione si perviene d'altronde anche in base all'art. **440 del T. U. n. 297/94**, il quale **sancisce che l'assunzione definitiva può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo dell'anno di prova. Considerato che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l'anno di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione della sede definitiva), risulta evidente che fino a tale momento il posto deve ritenersi vacante.** Ne consegue che l'assunzione in ruolo dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 è necessariamente avvenuta su una sede non definitiva, per cui i posti agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in base al piano straordinario di mobilità ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015.

A ben vedere, infatti, il Ministero, ha ignorato il bagaglio culturale e professionale, nonché la situazione



familiare dei candidati alla mobilità, di guisa che docenti che avevano maturato un percorso professionale di notevole entità, come l'odierna ricorrente, si sono trovati posposti a giovani insegnanti, privi di esperienza professionale e di carichi familiari (*pochi tra questi sono sposati con figli*), sol perchè inseriti nelle Graduatorie di Merito.

A tal proposito, il **Tribunale di Catania** ha avuto modo di osservare che: **“Nella mobilità la riserva accordata agli idonei del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa ed anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito** (*molti degli iscritti nelle Gae sono risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze*) **né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.** (*non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle G.M. 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria*)” (Cfr. Tribunale di Catania, ordinanza dell’11.12.2017 resa nel proc. n. 3956/17 R.G.; ordinanza dell’1.12.2017 resa nel proc. N. 3780/2017 R.G.; ordinanza del 25.07.2017 resa nel proc. n. 4037/2017 – All.to 9).

Quanto sopra conclama la macroscopica iniquità della condotta tenuta dall’amministrazione scolastica nei confronti, tra gli altri, dell’insegnante Sciortino la quale, a dispetto del superamento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, e della conseguente collocazione nelle posizioni di vertice della graduatoria, non ha visto adeguatamente ricompensato l’impegno profuso negli anni per l’acquisizione di titoli e competenze, ricevendo, piuttosto, un trattamento evidentemente deteriore, a tutto vantaggio di colleghi immessi in ruolo soltanto successivamente, i quali avrebbero già beneficiato di un vantaggio considerevole conseguendo il contratto a tempo indeterminato in forza del piano straordinario *ex lege* 107/15, vale a dire al di fuori delle ordinarie e più stringenti procedure in base alle quali giammai sarebbero stati assunti dall’Amministrazione scolastica.

Orbene, non è dato comprendere come sia possibile immaginare, senza violare gli elementari ed imprescindibili principi di ragionevolezza e parità di trattamento, che detti docenti possano ottenere l’ulteriore vantaggio di sopravanzare, di fatto, l’odierna ricorrente nell’ordine dei trasferimenti.

-) ERRATA APPLICAZIONE DELL’O.M. N. 241/16 E DEL CCNI DELL’8.04.2016: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ORDINE PER FASI;




VIOLAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICITA' E RAZIONALITA'

Sotto altro profilo, anche a voler prescindere dalle superiori contestazioni, postulando *ab absurdo* che i riferiti provvedimenti ministeriali abbiano dato corretta attuazione alla norma primaria (L. 107/15) e che siano, pertanto, legittimi, allora non potrà non osservarsi come abbia macroscopicamente errato l'Amministrazione scolastica odierna resistente nel non avere rispettato, nell'assegnazione a sede di servizio, l'ordine per fasi pure previsto e disciplinato con la normativa di dettaglio.

Delle due l'una!

Ed invero, s'è detto che l'art. 6 del CCNI dell'8 aprile 2016 ha previsto un'articolazione della procedura di mobilità territoriale e professionale in quattro fasi, che possono essere riassunte a titolo esemplificativo con il seguente schema:

FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP , docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. ⁽¹⁾
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015 , che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015 , anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità , se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale , se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali , nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015 , anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità , se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale , se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM .	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. ⁽²⁾
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE	I docenti assunti in fase B e C da GAE .	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili . ⁽³⁾
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A .	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali . I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale , in deroga al vincolo di permanenza triennale.

www.professionistiscuola.it

In buona sostanza, in virtù della richiamata normativa di dettaglio e della contrattazione, la procedura di mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sull'ordine di fase di partecipazione e di punteggio, di guisa che il convenuto Ministero avrebbe dovuto trattare, *in primis*, le istanze di mobilità proposte per la fase B1 e soltanto successivamente le istanze dei candidati alle fasi successive.

Orbene, s'è già detto che l'adito **Tribunale del lavoro di Termini Imerese**, ha evidenziato come: “*il ricorrente si inserisce nella fase B1 della mobilità, che opera su piano nazionale, in quanto assunto ante 2014/15, di talchè l'assegnazione della sede opera, per quanto lo riguarda, unicamente dopo*



l'espletamento delle operazioni di cui alla FASE A e, quindi, su posti disponibili, risultanti una volta effettuate le predette operazioni della FASE A" (Cfr. sub. 3-4-5).

Tuttavia, emerge *per tabulas* dalla mera consultazione della graduatoria dei trasferimenti interprovinciali della scuola primaria per la regione Sicilia (All.to 10), che la signora Sciortino la quale, sulla base del punteggio validato dalla convenuta Amministrazione scolastica, si sarebbe utilmente inserita nella provincia di Agrigento con punti **129**, è stata **sopravanzata, su posto di sostegno, da colleghi in posizione giuridica poziore, perché partecipanti alla successiva Fase B2 della mobilità** e, segnatamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalle colleghe:

- **Chianetta Giuseppina e Pitruzzella Cinzia.**

Né ella è stata soddisfatta sul **posto comune**, pure indicato in domanda, sul quale concorreva con il minor **punteggio di 84**, essendo stata piuttosto anche in questo caso sopravanzata da colleghi concorrenti alla **FASE B3** e, segnatamente:

- ✓ Bacino Lilly, Chiesa Caterina, Caldara Antonella, Calamia Anna, Calandrino Giuseppa Daniela, Capraro Alfonsina, Caracausi Giuseppina, Di Luca Francesca, D'Inghile Melinda Maria, Di Prima Giuseppina, Gulino Maria Francesca Rossella, Gulotta Francesca, Giovinco Antonella, Albano Chiara, La Barbera Claudia, Licata Maria Graziella, Lo Presti Laura Giusi, Lipari Amalia, Oliveri Rossella, Imbordino Carmela, Marchetta Federica, Muratore Rossella Antonella, Moscato Maria Cristina, Nicastro Silvia, Nascè Salvatore, Passalacqua Rosalia, Schembri Vanessa, Scandaglia Giuseppina Loredana, Signorello Margherita, Salamone Katia, Spataro Assunta, Siracusa Crocetta, Saieva Pasqualina, Savarino Giuseppina, Tona Calogera, Terrazzino Eveline, Tortorici Anna, Traversa Antonella Rita, Traversa Ninetta, Virone Anita, Varisano Giuseppe, Vesco Ornella, Vetro Arcangela,rispettivamente con punti 28, 24, 23, 29, 23, 13, 21, 27, 27, 28, 33, 28, 23, 15, 25, 13, 18, 15, 48, 15, 23, 24, 30, 18, 31, 15, 31, 24, 19, 15, 24, 25, 27, 0, 28, 21, 34, 21, 21, 16, 12, 20.

Ma v'è di più e molto!

Quale ulteriore esternazione dell'incoerenza interna che ha governato la procedura di mobilità per l'A.S. 2016/2017, si rileva che, all'esito di tutti i movimenti territoriali, **taluni docenti, addirittura di Fase C,** rimasti insoddisfatti nelle loro richieste, hanno avanzato **istanze di conciliazione, in esito alle quali gli stessi hanno trovato posto nella provincia di Agrigento.** Tanto sebbene a rigor di logica tutti i posti vacanti e disponibili avrebbero dovuto essere già assegnati in seno all'espletata procedura di mobilità.



In particolare, con decreto del 08/09/2016 (All.to 11), allorquando la procedura di mobilità era definitivamente conclusa, l'Usp di Agrigento ha assegnato tre insegnanti, sig.re Mancuso Venera Antonia, Grisafi Giuseppa e Imburgia Loredana, rispettivamente con soli punti 15, 21, 6 (All.to 11 bis - graduatoria delle proposte di conciliazione fase C nazionale, scuola primaria), presso l'I.C. "Giovanni XXIII" dell'**Ambito Sicilia 0003, pure richiesto dall'odierna ricorrente.**

Dalla limitazione di fatto della mobilità territoriale in pregiudizio dei docenti, come l'odierna ricorrente, assunti entro il 2014/15 e, per l'effetto, partecipanti alla fase B1 della mobilità, ha preso l'abbrivio un'intensa vicenda giudiziaria volta a sgretolare le barriere autarchiche imposte dal M.I.U.R. al trasferimento del personale docente, sul condivisibile presupposto per cui: "[...] i docenti appartenenti a fasi successive non possono precedere i docenti assunti ante 2014, anche in virtù di un principio meritocratico. Dall'esame del bollettino dei movimenti prodotto dall'istante risulta che l'ambito reclamato dalla ricorrente quale prima preferenza sia stato assegnato -in violazione del criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016, artt. 98 e ss. L. 107/15)- ad altri docenti partecipanti a fasi successive della mobilità, alcuni addirittura con punteggio inferiore a quello della ricorrente e privi di precedenza di legge. Ciò implica di per sé l'accoglimento della domanda risultando illegittima la pretermissione della ricorrente. Invero, il principio del merito informa in via generale qualsiasi procedura concorsuale e, dunque, anche quella applicata alla mobilità." (Cfr. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenze n. 31019/2017 del 28.04.2017; n. 2003/2017 del 3.03.2017; n. 4400/17 del 13.09.2017; ordinanze del 13.09.2017 rese nell'ambito dei proc. N. 1541/17, 1549/2017 e 1382/2017 R.G.; Tribunale di Ravenna, sentenza n. 14/2017 – All.to 12).

Lo stesso Tribunale di Bergamo, in fattispecie analoga, ha fissato chiaramente il principio in forza del quale: "Il comportamento del M.I.U.R. non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto" (Cfr. Tribunale di Bergamo, sentenza n. 723/2017 del 5.10.2017).

Ed ancora, il Tribunale del Lavoro di Treviso ha osservato che: "Si tratta di situazioni che suggeriscono una anomalia nell'espletamento delle procedure alla quale il Ministero convenuto non ha fornito spiegazione, non avendo, cioè, esplicitato e provato le ragioni per le quali, pur essendo i corrispondenti



posti ancora liberi al termine della fase della mobilità d'interesse della ricorrente, essi non fossero stati assegnati alla ricorrente” (Cfr. Tribunale Treviso, Sezione Lavoro, n. 2307/2017 dell'8.06.2017).

Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi il diritto dell'odierna ricorrente all'assegnazione a sede di servizio nella provincia di Agrigento.

Per l'anzidetto, la sig.ra Assunta Sciortino, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:

-) previa disapplicazione dei provvedimenti relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo per l'A.S. 2016/2017 e per gli anni successivi, nonché di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, ritenere e dichiarare che l'insegnante Assunta Sciortino ha diritto al trasferimento, su posto di sostegno o, in subordine, su posto comune, con decorrenza giuridica 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale Sicilia 0001, prioritariamente indicato nella domanda di mobilità ovvero presso altro ambito territoriale, secondo l'ordine di gradimento espresso in domanda, comunque afferente la provincia di Agrigento;

-) Indi a che condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a porre in essere tutti i provvedimenti necessari al trasferimento della ricorrente, se del caso anche in sovrannumero;

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che è stato versato il dovuto contributo unificato pari ad euro 259,00.

Con vittoria di spese, compensi di lite e spese forfettarie, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori che si dichiarano, sin d'ora, antistatari.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
- 2) Domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 validata dall'Amministrazione scolastica;
- 2bis) Domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 inoltrata dalla ricorrente;
- 2ter) Dichiarazione personale allegata alla domanda di mobilità 2016/17;
- 3) Tribunale di Termini Imerese, ordinanza n. 9472/2018;
- 4) Tribunale di Termini Imerese, ordinanza n. 870/2019;
- 5) Tribunale di Termini Imerese, ordinanza n. 18900/2019;
- 6) Tribunale di Palermo, sentenze nn. 185/2018 e 186/2018;
- 7) Tribunale di Palermo, sentenza n. 3326/2018;
- 8) Tribunale di Palermo, sentenza n. 1354/2019;
- 9) Ordinanze Tribunale di Catania;
- 10) Bollettino ufficiale dei trasferimenti interprovinciali per l'A.S. 2016/17 scuola primaria – FASE B;
- 11) Decreto di conciliazione Usp Agrigento – FASE C;



11bis) Graduatoria nazionale proposte di conciliazione per la scuola primaria A.S. 2016/17;
12) Giurisprudenza su priorità alla fase b1 della mobilità;
Salvis juribus late
Palermo, lì 9.03.2020

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti Avv.ti Roberta Marvuglia e Fabrizio Felice, nella qualità di procuratori costituiti per la sig.ra Assunta Sciortino, *ut supra* identificata

PREMESSO

-) Che, a sommosso parere degli scriventi procuratori, è da escludere ogni ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri insegnanti, stante che, nel caso di specie, non ricorre alcun rapporto plurisoggettivo a carattere unitario. Ed invero, il bene della vita anelato dalla ricorrente è l'ottenimento di una sede di servizio nella provincia di Agrigento, potendo ciò peraltro avvenire anche in sovrannumero.

-) che, ad ogni buon conto, nell'ipotesi in cui l'adito Giudicante dovesse ravvisare l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati, stante che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe assai difficoltosa in ragione dell'immenso numero dei destinatari, per la materiale impossibilità di reperire in tempi ragionevoli gli indirizzi di tutti i docenti utilmente inseriti in graduatoria,

FANNO ISTANZA

Affinché l'On.le Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

Autorizzare la notificazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione udienza:

-) nei confronti di tutti i docenti potenziali controinteressati mediante pubblicazione del testo integrale dei riferiti atti sul sito *web* istituzionale del MIUR

Con Ogni Osservanza

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice

